**D.U.V.R.I.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

(art.26, D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)

**Allegato al contratto**

Committente: *Università degli Studi di Milano*

Appalto/Contratto

d’opera/Affidamento: «*Indicare*».

Impresa: «*nominativo e ragione sociale*»

Attività da svolgere «*sintetica descrizione dell’attività*»

*Milano, giorno, mese, anno*

**INDICE**

Pag.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | PREMESSA | 1 |
| 2. | COMMITTENTE | 3 |
| 3. | IMPRESA APPALTATRICE | 4 |
|  | 3.1 PERSONALE | 5 |
| 4. | LAVORATORI AUTONOMI | 5 |
| 5. | PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL’ATENEO | 6 |
| 6. | MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE | 9 |
| 7. | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN RELAZIONE AI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO | 11 |
| 8. | COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA | 14 |
| 9. | RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO DA PARTE DELL’APPALTATORE | 15 |
| 10. | COMPITI DEL RESPONSABILE DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DELLEATTIVITÀ AFFIDATE IN APPALTO | 15 |
| 11. | DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO | 16 |
|  | 11.1 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE | 16 |
| 12. | INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA | 17 |
| 13. | STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA | 17 |
| 14. | OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTATORI O LAVORATORI AUTONOMI | 18 |

Allegato A MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI E PERSONALE ESTERNO AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 (COVID-19)

**1. PREMESSA**

Per ogni affidamento di lavori, servizi e forniture, l’Università degli Studi di Milano (in seguito Università), in qualità di Committente, elabora il presente documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la «*nominativo e ragione sociale dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo*» (in seguito impresa appaltatrice) è destinata ad operare, altresì, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, il presente documento promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, art. 26, D. Lgs. 81/08, in quanto unico documento di valutazione dei rischi contenente anche le indicazioni sulle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori del committente e quelli della impresa appaltatrice.

L’Università non procederà alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) nei casi di cui al comma 3-bis, art.26, D. Lgs. 81/08 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08).

**I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:**

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**Prima dell’affidamento delle attività appaltate gli uffici competenti dell’Ateneo provvedono:**

- a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

- a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente adeguato, in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, sulla base delle informazioni che l’impresa appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, comunque, prima dell’inizio delle attività appaltate.

L’impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

*Sospensione delle attività appaltate*

In caso di inosservanza delle norme in materia di prevenzione e sicurezza, oppure in caso di pericolo imminente per personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere, l’Università potrà ordinare la sospensione delle attività appaltate, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate adeguate condizioni di svolgimento in sicurezza delle attività medesime.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

*Applicazione del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, in base a quanto stabilito ai sensi dell'art. 13 del D Lgs .n.196/2003, i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolare del trattamento è la struttura dell’Ateneo che ha richiesto la prestazione oggetto dell’appalto.

**2. COMMITTENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | Università degli Studi di Milano |
| **Datore di Lavoro e Legale Rappresentante** | Elio Franzini, Rettore pro tempore |
| **Settore produttivo** | Didattica e ricerca universitaria |
| **Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro** | Dott. Ing. Giovannino Messina |
| **Medico Competente** | Coordinatore: Dr.ssa Maria Grazia RicciMedici competenti e autorizzato: Dr. Stefano Basilico, Dr. Giuseppe Leocata, Dr. Silvia Cairoli, Dr.ssa Maria Grazia Ricci. |
| **Indirizzo** | Via Festa del Perdono, 7 |
| **CAP** | 20122 |
| **Città** | Milano |
| **URL** | www.unimi.it |
|  |  |

**Riferimenti telefonici**

|  |
| --- |
| Struttura/Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto |
| **ESEMPIO**Dipartimento di…………………….Via Golgi, 1920133 MilanoDirettore del Dipartimento: Prof. Nome e CognomeTel. 02 503 13XXXE-mail: nome.cognome@unimi.it |
| **Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente**Via Santa Sofia, 920122 MilanoR.S.P.P.: **Dott. Ing. Giovannino Messina**Tel. 0250313460/85/84E-mail: direzione.sicurezza@unimi.it |

**3. IMPRESA APPALTATRICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ragione Sociale** |  |
| **Codice Fiscale** |  |
| **Partita IVA** |  |
| **Posizione CCIAA** |  |
| **Posizione INPS** |  |
| **Posizione INAIL** |  |
| **Polizza assicurativa RCO-RCT** |  |
| **Polizza antinfortunistica** |  |
| **DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva** |  |
| **Iscrizione ad eventuali Albi** |  |
|  |  |
| **SEDE LEGALE** |  |
| **Indirizzo** |  |
| **CAP** |  |
| **Città** |  |
| **Telefono** |  |
| **Fax** |  |
| **e-mail** |  |
|  |  |
| **UFFICI** |  |
| **Indirizzo** |  |
| **CAP** |  |
| **Città** |  |
| **Telefono** |  |
| **Fax** |  |
| **e-mail** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FIGURE RESPONSABILI** |  |
| **Datore di Lavoro/Legale rappresentante** |  |
| **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** |  |
| **Referente per lo svolgimento dell’attività presso l’Ateneo** |  |
| **Medico Competente** |  |

3.1 PERSONALE

Allegare l’elenco del personale indicando:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Cognome e Nome** | **Mansione** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. LAVORATORI AUTONOMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Cognome e Nome** | **Mansione** | **Opere da eseguire** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Anche i lavoratori autonomi, ai sensi dell’art.21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dall’art.5 della L.136/2010, devono esporre in modo visibile la tessera di riconoscimento con le seguenti caratteristiche: fotografia, proprie generalità, indicazione del committente.

**5. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL’ATENEO**

*Rischio chimico*

Nei laboratori è presente il rischio di esposizione a solventi organici ed altri agenti chimici utilizzati come reagenti di laboratorio, nonché, il rischio di esposizione a gas tecnici. I laboratori sono adeguatamente segnalati e l’accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.

|  |
| --- |
| Laboratorio chimico |

Premesso che le lavorazioni che comportano rischio di esposizione dei lavoratori sono effettuate sotto cappa, è potenzialmente presente il rischio chimico dovuto ai seguenti fattori: inalazione di polveri (preparazione dei campioni), fumi (prodotti della combustione ed emissione da strumentazione), nebbie (spray, aerosol di solventi, oli, glicoli, ecc.), gas e vapori (evaporazione di solventi volatili o prodotti di reazione), emissioni chimiche causate dall’impiego di strumentazioni analitiche.

La caduta accidentale di contenitori può essere causa di versamenti di sostanze e prodotti chimici. I rischi legati allo spandimento accidentale sono:

* contaminazione delle persone presenti;
* contaminazione dell’ambiente ove si è verificato l’evento;
* incendio o esplosione qualora si tratti di sostanze infiammabili o esplosive;
* scivolamento e caduta in caso di sostanze liquide;
* ferite da taglio qualora i recipienti siano in vetro.

Costituiscono potenziale sorgente di rischio chimico anche i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni e lo smaltimento.

*Rischio cancerogeno*

Nei laboratori è presente il rischio di esposizione a sostanze cancerogene. I laboratori sono adeguatamente segnalati e l’accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.

*Rischio biologico*

Nei laboratori è presente il rischio di esposizione ad agenti biologici catalogati di gruppo 2 o superiore di cui all’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008. I laboratori sono adeguatamente segnalati e l’accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.

|  |
| --- |
| Laboratorio biologico |

Nei laboratori è potenzialmente presente il rischio biologico di contaminazione accidentale diretta (tramite materiale infetto o potenzialmente infetto) o indiretta (contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, contenitori, piani di lavoro, materiali destinati allo smaltimento come rifiuti speciali di tipo sanitario, ecc., potenzialmente infetti)

*Rischio radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, laser e campi elettromagnetici*

Sono da considerarsi a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti i locali e aree “classificati” ai sensi del D. Lgs. 230/95 segnalati mediante apposita cartellonistica

|  |
| --- |
| Materiali radioattivi GR senza scritta |

Nei laboratori di ricerca, dove si utilizzano apparecchiature radiogene e/o radioisotopi, laser e apparecchiature che producono campi elettromagnetici sono presenti i relativi rischi. I laboratori sono adeguatamente segnalati e l’accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato e, in caso di rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, i laboratori sono sottoposti al controllo da parte di un Esperto Qualificato.

*Rischio elettrico*

Gli impianti elettrici sono stati realizzati a regola d’arte (rispetto della legislazione vigente e delle norme tecniche), tuttavia, nelle cabine di trasformazione, nei quadri elettrici di distribuzione, adeguatamente segnalati e accessibili esclusivamente al personale autorizzato, qualora non siano rispettate le misure di prevenzione di carattere generale di cui al successivo punto 6., sono presenti pericoli di contatti diretti e indiretti.

*Rischio di incendio*

Gli edifici dell’Ateneo per quanto attiene comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazione, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, sono conformi alle disposizioni di legge.

Per ogni edificio è stato predisposto e viene periodicamente aggiornato un piano di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza.

Tutti gli edifici sono dotati di un sistema di segnaletica di sicurezza conforme alle disposizione di legge vigenti. In particolare, sono evidenziate le uscite di sicurezza, la direzione dei percorsi per raggiungere le uscite, la posizione dei presidi antincendio, i quadri elettrici.

Sono in essere misure di tipo organizzativo-gestionale per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi e per il mantenimento delle misure antincendio.

*Rischi in aree esterne*

L’accesso di veicoli e persone negli spazi esterni degli edifici, in considerazione della possibilità di transito o stazionamento di personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere ed il passaggio di veicoli o attrezzature (carrelli elevatori, autoveicoli, autocarri, ecc.), comporta i seguenti rischi:

- investimento di persone con i veicoli;

- caduta di carichi su percorsi transitanti durante le operazioni di carico e scarico materiali;

- scivolamento e caduta (soprattutto nella stagione invernale a causa di ghiaccio e neve);

- inciampo o urto a causa di materiali presenti nei cortili.

**6. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Sono qui individuate le misure di prevenzione di carattere generale cui devono attenersi l’impresa appaltatrice e i dipendenti della medesima (di seguito personale) per l’accesso e lo svolgimento delle attività lavorative previste dal contratto d'appalto.

* Informare il personale sullo stato dei luoghi ove dovrà operare e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
* Il personale deve indossare gli indumenti di lavoro;
* Il personale dovrà esporre sull’indumento di lavoro la tessera di riconoscimento di cui alla lett. u), comma 1, art.18 del D.Lgs.81/2008, così come modificata dall’art.5 della L.136/2010: fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e data di assunzione; in caso di subappalto anche l’indicazione della relativa autorizzazione;
* fornire alla Direzione Sicurezza dell'Ateneo l'elenco dei mezzi e attrezzature antinfortunistiche a disposizione del personale;
* fornire alla Direzione Sicurezza dell'Ateneo dichiarazione dell'avvenuta informazione/formazione specifica del personale sui rischi inerenti la tipologia delle attività da eseguire;
* segnalare alla Direzione Sicurezza dell'Ateneo tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione delle attività presso gli edifici ed aree dell’Ateneo;
* operare attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in materia di prevenzione e protezione eventualmente impartite dalla/dal Struttura/Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto, dai responsabili di struttura, dai direttori di dipartimento e dai responsabili di laboratorio, evitando di attuare operazioni non concordate;
* attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa nei luoghi di transito, all’ingresso e all’interno dei locali;
* non rimuovere, modificare o manomettere, se non preventivamente autorizzati, i dispositivi di sicurezza e le protezioni attive e passive installati su impianti, macchine e attrezzature;
* negli edifici oggetto dell’appalto gli impianti elettrici sono realizzati e mantenuti secondo le indicazioni delle Norme CEI e i principi individuati dalla normativa vigente in materia; affinché detti impianti non costituiscano fonte di rischio per un uso improprio, è vietato:

a) l’impiego di apparecchiature e attrezzature elettriche non conformi alle norme;

b) il collegamento agli impianti elettrici mediante connessioni (ad esempio, spine, adattatori, prese multiple, prolunghe) non rispondenti alle norme o non idonee in relazione alla tensione di alimentazione o all’assorbimento richiesto;

c) effettuare interventi su impianti e componenti elettrici;

* le eventuali interruzioni delle utenze (elettrica, idrica, ecc.) devono essere preventivamente concordate con il Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività in appalto;
* gli interventi sugli impianti delle utenze (elettrica, idrica, ecc.) devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato;
* osservare scrupolosamente il divieto di fumare in tutti gli ambienti, il divieto di bere e mangiare nei locali di lavoro, altresì, il divieto di assumere alcol durante l’orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti;
* non introdurre sostanze infiammabili o, comunque, pericolose o nocive, ad eccezione di quelle necessarie alla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
* non ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
* non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
* non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, segnalarne la presenza;
* non depositare i materiali e/o le attrezzature necessarie allo svolgimento del proprio lavoro in locali non destinati a tale finalità (luoghi di transito e di lavoro, disimpegni, scale, cavedii, locali tecnici, ecc.);
* non usare materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Università degli Studi di Milano senza preventiva autorizzazione del personale dell’Area Gestione del Patrimonio Immobiliare e Servizi Tecnici;
* eventuali modifiche temporanee delle vie di esodo e dell’ubicazione dei presidi di emergenza, necessarie per lo svolgimento degli interventi, devono essere preventivamente concordate con la Direzione Sicurezza dell'Ateneo;
* realizzare la raccolta, il deposito e lo smaltimento finale degli imballaggi e dei rifiuti, compresi quelli speciali, pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere, con modalità tali da garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente;
* in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel successivo punto 8.;
* premesso che, di norma, l’esecuzione delle attività in appalto deve essere effettuata in assenza di personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere, e comunque, deve essere programmata in modo da non generare pericoli per i soggetti medesimi, nei laboratori con potenziali rischi da esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, altresì, nei locali destinati a ufficio/studio, nonché nei luoghi di transito, attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione specifiche di cui al successivo punto 7.

**7. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN RELAZIONE AI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO**

**7.1** **LOCALI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI**

Il personale dell’impresa appaltatrice non può accedere od operare nei locali con rischio di esposizione ad agenti chimici in concomitanza con lo svolgimento delle attività lavorative proprie dei locali medesimi. L’accesso a detti locali deve avvenire solo previa autorizzazione del direttore della struttura o del responsabile di laboratorio, attestante che non sussiste rischio di esposizione ad agenti chimici.

L’impresa appaltatrice e il personale addetto devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) L’impresa appaltatrice deve adeguatamente informare il proprio personale in materia di rischio di esposizione ad agenti chimici, sulle relative misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente, altresì, sulla specifica segnaletica di sicurezza.

b) Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa all’ingresso e all’interno dei locali con rischio di esposizione ad agenti chimici, salvo diversa indicazione da parte del responsabile di laboratorio o del Direttore di Dipartimento.

c) Il personale deve sempre segnalare al responsabile di laboratorio o al Direttore di Dipartimento, nonché al proprio responsabile, eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

d) L’impresa appaltatrice deve avvisare la Direzione Sicurezza dell’Ateneo in merito a eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

e) In caso di rovesciamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi, il personale deve avvertire immediatamente il proprio responsabile, il responsabile di laboratorio o il Direttore della struttura. Non tentare di rimediare autonomamente senza permesso e in mancanza di adeguate istruzioni. In casodi contatto accidentale con sostanze caustiche, irritanti, tossiche, cancerogene, deve avvertire immediatamente il responsabile di laboratorio ed il proprio responsabile.

**7.2** **LOCALI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

Il personale dell’impresa appaltatrice non può accedere od operare nei locali con rischio di esposizione ad agenti biologici in concomitanza con lo svolgimento delle attività lavorative proprie dei locali medesimi. L’accesso a detti locali deve avvenire solo previa autorizzazione del direttore della struttura o del responsabile di laboratorio, attestante che non sussiste rischio di esposizione ad agenti biologici.

L’impresa appaltatrice e il personale addetto devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) L’impresa appaltatrice deve adeguatamente informare il proprio personale in materia di rischio di esposizione ad agenti biologici, sulle relative misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente, altresì, sulla specifica segnaletica di sicurezza.

b) Nei laboratori con un livello di biosicurezza 3 o superiore, qualora richiesto dal responsabile di laboratorio, il personale è tenuto ad indossare indumenti protettivi monouso a protezione del capo, arti superiori ed inferiori e soprascarpe.

c) Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa all’ingresso e all’interno dei locali con rischio di esposizione ad agenti biologici, salvo diversa indicazione da parte del responsabile di laboratorio o del Direttore di Dipartimento.

d) Il personale deve sempre segnalare al responsabile di laboratorio o al Direttore di Dipartimento, nonché al proprio responsabile, eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

e) L’impresa appaltatrice deve avvisare la Direzione Sicurezza dell’Ateneo in merito a eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

f) In caso di rovesciamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi, il personale deve avvertire immediatamente il proprio responsabile, il responsabile di laboratorio o il Direttore della struttura. Non tentare di rimediare autonomamente senza permesso e in mancanza di adeguateistruzioni. In caso di contatto con materiale potenzialmente infetto (sangue, liquidi biologici, etc.) avvertire immediatamente il responsabile di laboratorio o il Direttore della struttura, nonché il proprio responsabile.

**7.3** **LOCALI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il personale dell’impresa appaltatrice non può accedere od operare nei locali con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti in concomitanza con lo svolgimento delle attività lavorative proprie dei locali medesimi. L’accesso a detti locali deve avvenire solo previa autorizzazione del direttore della struttura, del responsabile di laboratorio o dell’Esperto di Radioprotezione, attestante che non sussiste rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

L’impresa appaltatrice e il personale addetto devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) L’impresa appaltatrice deve adeguatamente informare il proprio personale in materia di rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, sulle relative misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente, altresì, sulla specifica segnaletica di sicurezza.

b) Il personale deve operare attenendosi scrupolosamente alle indicazioni impartite dall’impresa appaltatrice, evitando di attuare operazioni non prestabilite.

c) Se previsti, l’impresa appaltatrice deve fornire al personale gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il quale è tenuto ad indossarli.

d) Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa all’ingresso e all’interno dei locali con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo diversa indicazione da parte di uno dei seguenti soggetti: Responsabile di Laboratorio, Direttore di Dipartimento, Esperto di Radioprotezione.

e) Può effettuare gli interventi sulle superfici libere orizzontali solo previa autorizzazione del responsabile di laboratorio.

f) Il personale deve sempre segnalare al responsabile di laboratorio o al Direttore di Dipartimento, nonché al proprio responsabile, eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

g) L’impresa appaltatrice deve avvisare la Direzione Sicurezza dell’Ateneo in merito a eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

h) In caso di rovesciamento di sostanze, rottura accidentale di contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi, il personale deve avvertire immediatamente il proprio responsabile, il responsabile di laboratorio o il Direttore della struttura. Non tentare di rimediare autonomamente senza permesso e in mancanza di adeguateistruzioni. In caso di contaminazione del personale attenersi alle indicazioni dell’Esperto di Radioprotezione.

**7.4** **LOCALI CON RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti, apparecchiature laser, campi elettromagnetici, etc.)**

Premesso che il personale dell’impresa appaltatrice non può accedere od operare nei locali con rischio di esposizione ad agenti fisici in concomitanza con lo svolgimento delle attività lavorative proprie dei locali medesimi, l’accesso a detti locali deve avvenire solo previa autorizzazione del Direttore della struttura/Responsabile di Laboratorio, attestante che non sussiste rischio di esposizione ad agenti fisici.

L’impresa appaltatrice e il personale addetto devono attenersi alle seguenti indicazioni:

a) L’impresa appaltatrice deve adeguatamente informare il proprio personale in materia di rischio di esposizione ad agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, apparecchiature laser, campi elettromagnetici, etc.), sulle relative misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell’ambiente, altresì, sulla specifica segnaletica di sicurezza.

b) Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica,se non espressamente autorizzato dal responsabile di laboratorio.

c) Il personale deve attenersi scrupolosamente agli obblighi e ai divieti indicati dalla specifica cartellonistica di sicurezza affissa all’ingresso (ad esempio “Vietato l’accesso ai portatori di pace-maker") e all’interno dei locali con rischio di esposizione ad agenti fisici, salvo diversa indicazione da parte del responsabile di laboratorio o del Direttore di Dipartimento.

d) Il personale deve sempre segnalare al responsabile di laboratorio o al Direttore di Dipartimento, nonché al proprio responsabile, eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

e) L’impresa appaltatrice deve avvisare la Direzione Sicurezza dell’Ateneo in merito a eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

f) In caso di rottura accidentale di elementi delle apparecchiature, il personale deve avvertire immediatamente il proprio responsabile, il responsabile di laboratorio o il Direttore della struttura. Non tentare di rimediare autonomamente senza permesso e in mancanza di adeguate istruzioni.

**7.5** **LOCALI ADIBITI AD UFFICIO E AULE**

Uffici ed aule non presentano, per i dipendenti dell’impresa appaltatrice, rischi specifici in relazione alle attività svolte dal personale universitario, studenti e soggetti ad essi equiparati. L’accesso a detti locali deve avvenire previa autorizzazione dei relativi responsabili.

**7.6** **ATRI, CORRIDOI, SCALE, LUOGHI DI TRANSITO**

Negli atri, corridoi, scale, luoghi di transito in genere non sono svolte attività lavorative da parte del personale universitario, studenti e soggetti ad essi equiparati; pertanto, non esistono rischi specifici. La movimentazione di apparecchiature, attrezzature, materiali, contenitori di qualunque tipologia di sostanze, in atri, corridoi, scale, luoghi di transito in genere, deve avvenire previa autorizzazione del responsabile di Ateneo incaricato del coordinamento delle attività affidate in appalto e, in ogni caso, con l’interdizione al transito degli spazi coinvolti, oppure, la movimentazione deve essere effettuata in orari durante i quali non vi è presenza di personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere.

**8. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA**

Il personale dell’impresa appaltatrice, per ogni edificio dell’Ateneo ove deve intervenire, prima dell’inizio dei lavori, deve prendere visione della cartellonistica di emergenza, delle planimetrie esposte con l’indicazione delle vie di esodo e dell’ubicazione dei presidi di emergenza.

In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.), il personale dell’impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affisse nelle strutture universitarie, in particolare:

* non effettuare interventi diretti su nessun tipo di impianto e sulle persone;
* non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.).

Il personale dell’impresa appaltatrice deve, altresì, attenersi alle eventuali disposizioni impartite dal personale addetto al primo intervento

In caso di evacuazione, il personale dell’impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture universitarie, nonché alle disposizioni impartite dal personale universitario, in particolare:

* mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
* asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
* seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
* non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
* non correre, spingere o gridare;
* non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
* non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
* attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura universitaria.

**9. RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO DA PARTE DELL’APPALTATORE**

Se l’attività da svolgere presenta rischi chimici, biologici o altri rischi, l’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo deve:

* in caso di rischio chimico, trasmettere al Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto l’elenco degli agenti chimici utilizzati
* in caso di rischio biologico, trasmettere al Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto l’elenco degli agenti biologici utilizzati
* in caso di altri rischi, trasmettere al Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto il relativo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto

Inoltre, l’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo,

* in caso di impiego di attrezzature di lavoro, deve trasmettere il relativo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto
* in caso di impiego di dispositivi di protezione individuale, deve trasmettere il relativo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto

L’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, qualora i rischi legati alla attività da svolgere lo richiedano, deve garantire:

* la segnalazione dei locali o la delimitazione e la segnalazione delle aree di intervento
* la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo di attrezzature, apparecchiature, materiali

**10. COMPITI DEL RESPONSABILE DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE IN APPALTO**

- Fornire al personale dell’impresa appaltatrice le informazioni in materia di prevenzione e protezione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (comprese le informazioni sui dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati) necessarie per l’accesso e lo stazionamento nelle aree interessate dall’esecuzione dell’appalto

- Informare dell’esecuzione dei lavori il personale di altre imprese presenti in quel momento nei locali interessati dall’esecuzione dell’appalto (ad esempio, incaricati dei lavori di pulizia)

- Segnalare ai competenti Uffici dell’amministrazione universitaria, eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice

- Interrompere e allontanare il personale dell’impresa appaltatrice nel caso di gravi comportamenti che possono creare pericoli immediati per la sicurezza delle persone.

**11. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO**

«*Descrizione dell’attività*»

Durata dell’appalto: dal *giorno mese anno* – al *giorno mese anno*

Indicazione delle aree di lavoro interne agli edifici dell’Ateneo o esterne agli stessi, dove verranno svolte le attività previste nella presente fase (ad esempio, ufficio/studio, laboratorio biologico, cortile, giardino, parcheggio, etc.)

«*Indicazione delle aree di lavoro*»

11.1 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno negli spazi dell’Ateneo, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento, da parte del responsabile di Ateneo incaricato del coordinamento delle attività affidate in appalto e di valutazione congiunta tra il Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività in appalto e il referente di contratto dell’impresa appaltatrice delle modalità di svolgimento delle attività.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività appaltate.

Il responsabile di Ateneo incaricato del coordinamento delle attività affidate in appalto e l’incaricato dell’impresa appaltatrice per i medesimi compiti, potranno interrompere le attività affidate in appalto qualora ritenessero nel prosieguo dello svolgimento delle stesse che per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L’impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le prestazioni di questi ultimi potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da parte degli uffici competenti dell’Ateneo.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

**Elenco delle fasi lavorative** (a cura della Direzione Sicurezza)

Fase 1 *descrizione*

Inizio *giorno, mese, anno*

Fine *giorno, mese, anno*

Luoghi di lavoro interessati: *indicare le aree di lavoro interne agli edifici dell’Ateneo o esterne agli stessi, dove verranno svolte le attività previste nella presente fase (ad esempio, ufficio/studio, laboratorio biologico, cortile, giardino, parcheggio, etc.)*

Fase 2 *descrizione*

Inizio *giorno, mese, anno*

Fine *giorno, mese, anno*

Luoghi di lavoro interessati: *indicare le aree di lavoro interne agli edifici dell’Ateneo o esterne agli stessi, dove verranno svolte le attività previste nella presente fase (ad esempio, ufficio/studio, laboratorio biologico, cortile, giardino, parcheggio, etc.)*

Fase 3 *descrizione*

Inizio *giorno, mese, anno*

Fine *giorno, mese, anno*

Luoghi di lavoro interessati: *indicare le aree di lavoro interne agli edifici dell’Ateneo o esterne agli stessi, dove verranno svolte le attività previste nella presente fase (ad esempio, ufficio/studio, laboratorio biologico, cortile, giardino, parcheggio, etc.)*

**Fasi interferenti**

*Esempio* - Le attività appaltate sono eseguite all’interno dei locali dell’Ateneo durante l’orario di lavoro e in possibile presenza o transito di personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere.

**12. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

**Le attività appaltate sono eseguite all’interno dei locali dell’Ateneo durante l’orario di lavoro e in possibile presenza o transito di personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere.**

**Misure di prevenzione**

Preventiva valutazione della non rischiosità delle lavorazioni per il personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere, effettuata di concerto tra il Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto e il referente di contratto dell’impresa appaltatrice. Dovranno essere fornite informazioni al responsabile della struttura coinvolta circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le eventuali sostanze utilizzate. Il responsabile della struttura interessata, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.

Qualora, durante lo svolgimento delle attività in appalto il personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere, avvertano problematiche connesse alla esecuzione delle medesime, l’impresa appaltatrice deve sospendere immediatamente ogni lavorazione fino a nuova disposizione impartita dal Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto.

**Provvedimenti adottati**

*Esempio* - Sospensione di tutte le attività universitarie nella zona, all’interno dei laboratori, interessata dall’intervento di manutenzione; nelle restanti zone dei locali, temporanea sospensione di qualsiasi attività che possa comportare l’esposizione a rischio chimico, biologico, fisico; allontanamento del personale universitario, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere dal locale, ad eccezione di una unità di personale universitario addetto alla verifica del corretto svolgimento dell’attività in corso.

L’area circostante le zone interessata dall’attività appaltata dovrà essere mantenuta in condizioni di ordine e pulizia per evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

L’impresa appaltatrice deve preventivamente informare il proprio personale che dovrà attenersi alle disposizioni di carattere generale contenute nel presente documento e a quelle per la prevenzione del contagio da SARS-COV-2 (Allegato A).

**13. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

*Esempio* - Sulla base delle risultanze della preventiva valutazione dei rischi da interferenza, si è accertato che l’adozione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti indicati nel presente documento consente di eliminare o ridurre i rischi da interferenza al livello più basso ragionevolmente ottenibile e non comporta oneri per la sicurezza.

**14. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTATORI O LAVORATORI AUTONOMI**

Sono di norma vietati i subappalti di tutto o di parte del lavoro, salvo specifica comunicazione scritta al Committente e successiva autorizzazione con le modalità e condizioni previste dal contratto d’appalto. L’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo deve stipulare l’eventuale subappalto per iscritto, facendo assumere alla Subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti per l’impresa appaltatrice.

L’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell’Università degli Studi di Milano che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente documento agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi incaricati di svolgere, anche parzialmente, l’attività appaltata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma**Responsabile di Ateneo per il coordinamento delle attività affidate in appalto**Il Direttore del Dipartimento di…*(Prof. Nome e Cognome)* | Firma**Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente**Il Responsabile dell’Ufficio Sostenibilità*(Arch. Giuseppe Rossi)* | Firma**Impresa appaltatrice**Il Legale Rappresentante o suo delegato*(Titolo, Nome e Cognome)* |

**MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI E PERSONALE ESTERNO AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 (COVID-19)**

L’accesso negli spazi aperti dell’Ateneo (quali cortili, giardini, porticati esterni, aree parcheggio esterne, ecc.) è libero. In tali ambiti la sosta e il movimento sono consentiti con le consuete modalità, senza che sia necessario il possesso e/o l’esibizione del green pass.

L’accesso negli spazi chiusi dell’Ateneo (quali settori didattici, aule, laboratori, sale studio, biblioteche e sale consultazione testi, uffici amministrativi, mense e bar, sale piccola ristorazione, librerie interne, residenze, ecc.) è consentito tassativamente alle seguenti condizioni:

a) utilizzo obbligatorio di mascherine protettive, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi;

b) possesso di green pass1;

c) Temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi associabili a COVID-192;

d) Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ove possibile si consiglia di mantenere cautelativamente la distanza di 2 metri tra i presenti.

1 Per l’Italia viene emesso sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale – vedi <https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>. Si ricorda che il green pass viene rilasciato, con termine di validità differente: a) ai soggetti già vaccinati;

b) a coloro che abbiano effettuato il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- COV-2. Al riguardo, si fa presente che i tamponi sono validi solo se effettuati nelle farmacie che hanno aderito al Protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid 19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 Luglio 2021 n. 105;

c) a coloro che siano guariti dopo aver contratto il Covid 19, negli ultimi sei mesi. Sul sito del governo <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#pguarite> sono riportate informazioni relative al green pass

2 Per la definizione di sintomi si se ne riporta un esempio non esaustivo: sintomi tipici influenzali anche se lievi, oltre che febbre, tosse, rinite, dispnea, congiuntivite, spossatezza, diarrea, mal di gola, alterazione gusto e olfatto.

IMPORTANTE: l’accesso in Ateneo è precluso a chiunque, anche se in possesso di Green Pass e con temperatura corporea non superiore a 37,5°C:

- negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi a COVID-19;

- abbia avuto contatti stretti con persone che potrebbero essere potenzialmente Covid positivi o che sono in attesa di effettuare tampone di controllo;

- abbia avuto contatti con famigliari o conviventi entrati a loro volta in contatto con una persona positiva a COVID-19;

Nell’organizzazione delle attività assegnate a fornitori e personale esterno si eviterà quanto più possibile la sovrapposizione spazio-temporale con i lavoratori UNIMI e altro eventuale personale esterno.

Gli interventi del personale esterno, verranno preventivamente concordati tra le parti secondo un calendario dettagliato.

Preventivamente verrà aperto un canale comunicativo con le aziende fornitrici finalizzato allo scambio reciproco di informazioni circa la gestione dell’emergenza Coronavirus ed alla raccolta delle misure protettive previste per i singoli lavoratori in base alle specifiche attività da condurre all’interno delle sedi, quali ad esempio mascherine di tipo FFP2/FFP3 per le attività di manutenzione degli impianti di condizionamento e di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro. UNIMI si impegnerà ad inviare le misure adottate dal proprio Protocollo di sicurezza anti-Coronavirus alle imprese appaltatrici, e si riserverà di verificarne il loro rispetto durante la permanenza in Ateneo. Qualora inoltre un lavoratore appartenente ad un’azienda terza, che abbia effettuato entro gli ultimi 14 giorni attività presso l’Ateneo, risultasse positivo a COVID-19, comunicazione immediata dovrà essere data al referente UNIMI da parte dell’azienda appaltatrice.

In termini di Protezione Individuale, il loro accesso sarà consentito solamente se dotati di mascherina con lo scopo di contenere la diffusione del virus all’interno dell’Ateneo. Le mascherine, così come tutti i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche attività, devono essere fornite dal Datore di Lavoro dell’impresa di appartenenza. Eventuali fornitori/ospiti esterni sprovvisti di mascherine, non verranno autorizzati all’ingresso e dovranno contattare i propri Datori di Lavoro/Responsabili per essere dotati di quanto necessari all’ingresso. Il personale UNIMI addetto alla ricezione di pacchi o documenti, consegnati da fornitori esterni sono dotati di guanti e mascherina.

Le consegne di qualunque tipo dovranno essere effettuate dai fornitori esterni senza presenza quando possibile, e comunque rispettando le distanze di sicurezza di almeno un metro.

Ove possibile, viene destinato un piano di appoggio dedicato allo scambio di materiale, documenti che permetta di rispettare la distanza di sicurezza tra gli operatori, tra i quali viene interposta in aggiunta una barriera in Policarbonato.

Laddove non fosse possibile installare tale barriera si mantiene sempre distanza di sicurezza, indossando comunque sempre mascherine di tipo almeno chirurgico.

Per quanto riguarda le attività di carico e scarico da parte di autisti, fornitori, e corrieri esterni, l’autista se possibile viene invitato a rimanere sul mezzo, fino al termine delle operazioni da parte del personale UNIMI preposto.

Se questo non fosse possibile, ad esempio quando il carico e scarico viene svolto direttamente dall’autista in un ambiente chiuso, egli viene invitato a scaricare il mezzo nell’area opportunamente individuata, nel rispetto delle misure indicate al secondo capoverso.

OBBLIGO DEL GREEN PASS

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter (D.L. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021) – è fatto obbligo a chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (di seguito green pass).

L’Appaltatore pertanto dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente affidamento impiegando personale munito di green pass in corso di validità, rilasciato sulla base della normativa vigente.

Si precisa che l’Appaltante è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, secondo modalità a campione ritenute idonee, riservandosi la facoltà di richiedere all’Appaltatore idonea documentazione a comprova del possesso di tale certificazione da parte del personale impiegato presso gli uffici e locali dell’Ateneo.

Si precisa altresì che, nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni in discorso, oltre che dal personale di Ateneo, deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro; in tale caso le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

L’Appaltatore si impegna altresì all’accertamento dell’osservanza di tale obbligo da parte di subappaltatori, subaffidatari e, comunque, al personale che ad altro titolo, venga impiegato nell’esecuzione delle prestazioni.

Ogni eventuale violazione in relazione agli obblighi di legge in discorso darà luogo ai conseguenti provvedimenti di legge.

Si precisa che l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass è subordinato al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o a successive modifiche e integrazioni della normativa sopra richiamata.